

Normativa nazionale e regionale sulle gestione e trattamento delle acque

Bari 30.01.15

Le acque nel Testo Unico Ambientale.

Le definizioni (art. 74).

- ff) **scarico**: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuita' il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114;
- gg) acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico

L'art. 110 T.U.A.

- 1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, **e' vietato l'utilizzo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti.**
- 2. In deroga al comma 1, l'autorita' competente, d'intesa con *((l'ente di governo dell'ambito))*, in relazione a particolari esigenze e **nei limiti della capacita' residua di trattamento**, autorizza il gestore del servizio idrico integrato a smaltire nell'impianto di trattamento di acque reflue urbane rifiuti liquidi, limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione.
- 3. Il gestore del servizio idrico integrato, previa comunicazione all'autorita' competente ai sensi dell'articolo 124, e' comunque autorizzato ad accettare in impianti con caratteristiche e capacita' depurative adeguate, che rispettino i valori limite di cui all'articolo 101, commi 1 e 2, **i seguenti rifiuti e materiali, purché** provenienti dal proprio Ambito territoriale ottimale oppure da altro Ambito territoriale ottimale sprovvisto di impianti adeguati:

Ulteriore conferma: l'art. 108

- Comma 3 «....L'autorita' competente puo' richiedere che gli scarichi parziali contenenti le sostanze della tabella 5 del medesimo Allegato 5 siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti.....»

Le «attuazioni» regionali: il Regolamento regionale n. 26 del 09.12.13 (in BURP n. 166 del 17.12.13).

- Il Regolamento n. 26/13 è volto a dare attuazione all'art. 113 del T.U.A. (acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia)
- 1. Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le regioni, previo parere del **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, disciplinano e attuano: a) le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate; b) i casi in cui puo' essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione.
- 2. Le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma 1 non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte terza del presente decreto.
- 3. Le regioni disciplinano altresì i casi in cui puo' essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.
- 4. E' comunque vietato lo scarico o l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee.

Il riutilizzo

- A parte la regola generale della necessità di previa autorizzazione degli scarichi, il Regolamento «avanza» verso un traguardo più evoluto di quella della semplice tutela e del miglioramento della qualità delle acque superficiali e sotterranee: **il riutilizzo**. Tanto in coerenza con le finalità della Legge regionale n. 13/08 sulla sostenibilità ambientale

Legge regionale n. 13 del 10/06/08 «Norme per l'abitare sostenibile»

- La Regione promuove e incentiva la sostenibilità ambientale e il risparmio energetico ... nella realizzazione di opere pubbliche e private (comma 1)
- Per le finalità del comma 1, la legge 13/08 definisce:
 - A) strumenti;
 - B) tecniche;
 - C) modalità costruttive sostenibili

sia negli strumenti di governo del territorio, sia negli interventi di nuova edificazione come in quelli di recupero edilizio e urbanistico nonché di riqualificazione urbana.

segue: il risparmio idrico nella L.R. 13/08

- L'art. 5 della L.R. è dedicato alla individuazione dei criteri e delle modalità di salvaguardia delle risorse idriche in particolare (lettera d) **l'utilizzo di tecniche per il recupero delle acque piovane e grigie.**
- E lo stesso art. 5 al secondo comma che «negli interventi di nuova costruzione e in quelli di ristrutturazione di edifici esistenti deve essere previsto l'utilizzo delle acque piovane per gli usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi per la raccolta, il filtraggio e l'erogazione»

Come si attua il riutilizzo?

- Intanto il riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento è generale («l'obbligo di riutilizzo vige per i nuovi edifici ed installazioni – comma 3 dell'art. 2 – e per coloro che siano sprovvisti di autorizzazione e si applica alle istanze di rinnovo delle autorizzazioni in essere»);
- La deroga alla regola generale è costituita da una sola ipotesi: quella dell'impossibilità tecnica del riutilizzo

La disciplina del capo II: acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne da sottoporre a depurazione

- Questa disciplina si applica a tutte quelle acque di lavaggio e a quelle di prima pioggia di aree esterne in cui la superficie dilavata presenta un rischio.
- Il rischio può essere duplice: o quello che il dilavamento porti con sé sostanze pericolose oppure che porti con sé altre sostanze che possano pregiudicare il conseguimento e/o il mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi ricettori.

I sistemi di raccolta e convogliamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio

- L'art. 9 del Regolamento prevede che nell'ambito delle attività contenute nel precedente articolo tutte le superfici scolanti devono essere impermeabilizzate e dotate di un sistema di raccolta e convogliamento, integrato da un sistema di deviazione idraulica che consenta di separare le acque di prima pioggia dalle acque di dilavamento successive, per poi avviarle a vasche di raccolta a perfetta tenuta stagna.

Art. 15

- L'art. 15 è dedicato alla previsione dei soggetti obbligati a presentare la comunicazione e la domanda di autorizzazione.
- I commi dell'articolo prendono in considerazione tutti i soggetti possibili e immaginabili:
 - A) il titolare dello scarico delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognaria separata;
 - B) il titolare dell'immissione delle acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura;

segue

- C) Il titolare dello scarico delle acque meteoriche di dilavamento fuori dalla pubblica fognatura per superfici scoperte sia superiori che inferiori a 5.000 mq;
- D) Il titolare dell'immissione delle acque di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne e delle acque di seconda pioggia provenienti dalle superfici e pertinenze di edifici, installazioni e/o attività di cui all'art. 8 sia in pubblica fognatura che fuori;

Il Regolamento regionale n. 26 del 12.12.11 (in BURP n. 195 del 16.12.11)

- La Regione Puglia ha dato attuazione all'art. 100 comma 3 del TUA:
- L'art. 100 è dedicato alla disciplina degli scarichi in reti fognarie, e la previsione generale della legge nazionale è che «tutti gli agglomerati con numero di abitanti equivalente superiore a 2.000 devono essere dotati di reti fognarie per le acque reflue urbane»

- 3. «Per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche, **le regioni** individuano sistemi individuali o altri sistemi pubblici o privati adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale, indicando i tempi di adeguamento degli scarichi a detti sistemi».

Quali sono le finalità?

- La finalità della disciplina, sia nazionale che regionale, è unica: perseguire un elevato livello di protezione ambientale (tutela e miglioramento della qualità delle acque superficiali e sotterranee in linea con gli obiettivi di qualità del Piano regionale art. 1 comma 2 del Regolamento 26/11 e art. 2 comma 1 del Regolamento 26/13) attraverso due canoni generali:
 - A) l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili per la progettazione, gestione e manutenzione delle reti fognarie;
 - B) il mantenimento di costi economicamente ammissibili;

Regime autorizzatorio degli scarichi delle acque reflue domestiche e assimilate

- La mancata attuazione del comma 3 dell'art. 100 da parte delle Regioni lasciava una sorta di lacuna legislativa: gli scarichi originati da agglomerati inferiori a 2.000 A.E. non era soggetta a regole autorizzatorie.
- L'art. 7 comma 1 del Regolamento 26/11 stabilisce una regola generale: «tutti gli scarichi oggetto del presente Regolamento devono essere preventivamente autorizzati»

Segue..

- Il rigore autorizzatorio è rimarcato da una regola di diritto transitorio, per cui gli scarichi esistenti devono essere adeguati alle disposizioni del Regolamento 26/11 entro due anni dalla data di entrata in vigore (comma 3 dell'art. 7), ma questo lasso di tempo poteva essere ulteriormente ridotto dall'Autorità competente per prevenire possibili inconvenienti di carattere igienico sanitario.

- In generale, le immissioni di acque meteoriche nell'ambiente non costituiscono uno "scarico" in termini di legge e quindi non necessitano di un'autorizzazione dal punto di vista qualitativo. Tuttavia ci sono delle limitazioni. Il D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 prevede la possibilità di recapito sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo delle acque meteoriche. Esclude tuttavia il recapito nelle zone di rispetto dei pozzi e delle sorgenti d'acqua ad uso potabile delle acque meteoriche provenienti da piazzali o strade. Prevede inoltre che le Regioni disciplinino le forme di controllo degli scarichi di tali acque ed i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia siano convogliate ed opportunamente trattate in impianti di depurazione. **La Regione Lombardia ha disciplinato la dispersione delle acque meteoriche con il Regolamento 24 marzo 2006, n° 4, nel quale è prevista l'autorizzazione allo scarico per le acque meteoriche di "prima pioggia"**. In questo Regolamento, le acque di prima pioggia sono quelle corrispondenti, per ogni evento meteorico che segua il precedente di almeno 96 ore, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente. Sono da assoggettare obbligatoriamente a trattamento, prima del loro scarico sul suolo, le acque di prima pioggia provenienti da superfici scoperte scolanti di estensione superiore a 2.000 mq, computati escludendo le aree a verde, al servizio delle seguenti attività:
 - industrie petrolifere; industrie chimiche; trattamento e rivestimento di metalli; concia e tintura delle pelli e del cuoio;
 - produzione della pasta carta, della carta e del cartone; produzione di pneumatici; aziende tessili che eseguono stampa, tintura e finissaggio di fibre tessili;
 - produzione di calcestruzzo; aree intermodali; autofficine; carrozzerie.
 - Indipendentemente dall'estensione delle superfici scolanti, sono soggette alla separazione delle acque di prima pioggia le acque meteoriche provenienti:
 - dalle pertinenze degli edifici ed installazioni in cui sono svolte attività di deposito di rifiuti, centri di raccolta e/o trasformazione degli stessi, deposito di rottami e deposito di veicoli destinati alla demolizione;
 - dalle superfici scolanti destinate al carico e distribuzione di carburanti ed operazioni connesse ed operazioni connesse e complementari nei punti vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli;
 - dalle superfici scolanti specificamente o saltuariamente destinate al deposito, al carico, allo scarico, al travaso e alla movimentazione in genere di sostanze pericolose (di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.L.vo 152/2006).
 - Lo scarico delle acque di prima pioggia è soggetto ad autorizzazione, analoga a quella delle acque reflue industriali.